



## Un quesito sulla pesa negli impianti di riciclaggio

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI  
INformazione

**2009**

### RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Domanda:** All'interno di un impianto di riciclaggio è obbligatoria la presenza di una pesa per verificare il quantitativo di rifiuti conferiti?

**Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):** L'art. 208, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 recita: “ *I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, **allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. ...***”

Pertanto gli impianti di smaltimento o di recupero (com'è in quest'ultimo caso un impianto di riciclaggio) debbono essere allestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, della salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Orbene, riguardo l'obbligatorietà o meno della presenza di una pesa all'interno dell'impianto di riciclaggio, si deve ritenere che la risposta – a nostro avviso – debba essere affermativa (e, quindi, la pesa ci vuole sempre).

Conforta tale assunto la disciplina dettata per la compilazione e gestione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR, attualmente previsto dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e regolamentato dal DM 1 aprile 1998, n. 145) la quale prevede che, al momento della partenza del carico di rifiuti dal sito del produttore, nel formulario (oltre all'indicazione del peso in partenza, anche presunto, che ci vuole sempre) possa essere barrata la casella “Peso da verificarsi a destino” tutte le volte in cui sia stato impossibile indicare il peso esatto del rifiuto alla partenza perché magari il produttore può – lui si – non avere una pesa o perché il carico, per via naturale, può subire variazioni vistose del peso durante il trasporto (come nel caso dei fanghi da depurazione che per via dell'effetto di evaporazione possono cambiare peso durante il trasporto).

Ora, siccome l'impianto di riciclaggio dei rifiuti si configura sempre come un impianto di “destinazione” per i carichi di rifiuti che gli giungono dai vari produttori e che dovranno poi essere lavorati, è di tutta evidenza – in via logica induttiva – che una pesa debba essere sempre presente all'interno dell'impianto stesso. In caso contrario, infatti, non potrebbe essere soddisfatta l'esigenza di certezza del peso dei rifiuti che vengono recuperati (o smaltiti, in caso di impianti di smaltimento) che è richiesta, invece, dalla normativa ambientale sopra richiamata.

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare**  
**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**  
**COMITATO NAZIONALE**

Prot. n. 108/ALBO/PRES

13 GENNAIO 2009

ALLE SEZIONI REGIONALI  
E PROVINCIALI  
LORO SEDI

ALLE ASSOCIAZIONI DI  
CATEGORIA  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Istruttoria delle domande di iscrizione in categoria 6 (gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi).

Con l'entrata in vigore del D.M. 406/98, l'iscrizione all'Albo per la gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi (categoria 6), che ai sensi della previgente normativa (D.M. 324/91) si effettuava senza necessità di fideiussione, è stata assoggettata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, secondo le modalità e gli importi da fissarsi con apposito decreto ministeriale. L'iscrizione in detta categoria era divenuta pertanto impossibile, non essendo stato emanato tale decreto.

L'impossibilità di procedere all'iscrizione nella categoria in esame permane anche alla luce dell'attuale quadro normativo; infatti, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 11 dell'articolo 212, del D.Lgs. 152/06, continuano ad applicarsi, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo, le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale gestori rifiuti di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 22/97.

Come noto, in virtù della disciplina transitoria contenuta all'articolo 23, comma 1, del D.M. 406/98, le iscrizioni effettuate ai sensi della previgente normativa, e quindi prive di fideiussione, rimanevano valide ed efficaci fino alla naturale scadenza.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Di conseguenza, alcune imprese, quelle già iscritte, sarebbero state gratificate da una inaspettata rendita di posizione; mentre altre imprese, non potendo ottenere l'iscrizione, sarebbero state ingiustamente escluse dalle attività oggetto dell'iscrizione stessa. Per evitare distorsioni del mercato, il Comitato nazionale ritenne opportuno consentire alle imprese interessate di proporre domanda di iscrizione nella categoria 6 ed alle Sezioni regionali e provinciali di espletare la relativa istruttoria fino alla conclusione positiva o negativa e senza, ovviamente, procedere all'iscrizione.

Con la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 il Comitato nazionale stabilì *"al fine di non creare disarmonie nel mercato tra gli operatori del settore, ... che la comunicazione con la quale la Sezione regionale dell'Albo dà notizia all'interessato della positiva conclusione dell'istruttoria sui requisiti per l'iscrizione è da considerarsi efficace ai fini della dimostrazione del possesso di tali*

*requisiti per lo svolgimento dell'attività in questione ..."*.

La circolare del Comitato nazionale, dunque si rese necessaria per la presenza sul mercato di imprese regolarmente iscritte ai sensi del D.M. 324/91 e per l'impossibilità di effettuare nuove iscrizioni dopo l'entrata in vigore del D.M. 406/98.

Attualmente è venuta meno quella disparità di trattamento che la circolare n. 3563 del 4 luglio 2000 aveva voluto eliminare, in quanto le iscrizioni effettuate ai sensi del D.M. 324/91 sono giunte alla naturale scadenza e non sono suscettibili di rinnovo. Pertanto il Comitato nazionale ha disposto quanto segue:

- 1) la circolare n. 3563 del 4 Luglio 2000 è abrogata;
- 2) le comunicazioni di conclusione positiva dell'istruttoria, effettuate ai sensi della suddetta circolare perdono efficacia;
- 3) le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo non accetteranno le domande di iscrizione nella categoria 6, né proseguiranno o completeranno le istruttorie in corso;
- 4) le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo daranno comunicazione delle presenti disposizioni, nel tempo più breve possibile, alle imprese che hanno fatto domanda d'iscrizione nella categoria 6.

Il Segretario  
Anna Silvestri

Il Presidente  
dott. Eugenio Onori

Publicato il giorno 8 dicembre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche  
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume  
**"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."**  
edizione 2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani  
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/> )





Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)